

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2001.
2. Tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una pratica che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il periodo stabilito al paragrafo 1 è prorogato al 1° gennaio 2002, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti fitosanitari contenenti il calcio-proesadione.
3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le disposizioni della direttiva riguardanti l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo.
4. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della

direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

5. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Calcio-proesadione

1. Identità: (IUPAC): Calcio-3,5-diosso-4-propionilcicloesancarbossilato
2. Condizioni particolari:
 - 2.1. La sostanza attiva deve avere una purezza minima di 890 g/kg.
 - 2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore.
 - 2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame per il calcio-proesadione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 16 giugno 2000.
3. Data di scadenza dell'iscrizione: 1° ottobre 2010.